

Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-52/12 R)

[«*Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Pagamenti compensativi versati dall'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e che ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi*»]

(2012/C 355/57)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafylou e S. Thomas, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 (GU 2012, L 78, pag 21)

Dispositivo

1) L'esecuzione della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall'organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 è sospesa nella parte in cui detta decisione obbliga la Repubblica ellenica a recuperare gli importi versati presso i beneficiari.

2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 25 settembre 2012 — CW/Consiglio

(Causa T-162/12)

(2012/C 355/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CW (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A Tekari)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

— per l'effetto, dichiarare nulla e non avvenuta la decisione 2012/50/PESC in tutti i suoi effetti, nella parte che riguarda la ricorrente;

— condannare il Consiglio alle spese, nonché al pagamento di EUR 25 000,00 a titolo di spese irripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, ver-tenti i) su una violazione delle norme processuali e dei diritti della difesa, ii) sull'assenza di base giuridica, iii) su una violazione dell'articolo 1 della decisione 2011/72/PESC ⁽¹⁾ e su una carenza di motivazione, iv) su un errore di valutazione e v) su un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà ed alla libertà d'impresa.

⁽¹⁾ Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).

Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

(Causa T-363/12)

(2012/C 355/59)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresen-tante: R. Rumpel, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Labo-ratories LLC (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 maggio 2012 (procedimento R 1134/2011-2) recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16;

— modificare la decisione impugnata, registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi;

— Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento verbale «CLEANIC natural beauty» per prodotti delle classi 3, 5 e 16

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi comunitari n. 54 429, per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42, nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42, e inoltre marchio nazionale (polacco) n. 51 732, per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾ nella parte riguardante la constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di un rischio di confusione per il consumatore, e inoltre dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1)

Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Harper Hygienics/ UAMI — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

(Causa T-364/12)

(2012/C 355/60)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, consulente legale)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clinique Laboratories LLC (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 maggio 2012 (procedimento R 1135/2011-2) recante rifiuto di registrazione del marchio comunitario «CLEANIC Kindii» per prodotti delle classi 3, 5 e 16;
- modificare la decisione impugnata, registrando il marchio per tutti i prodotti e servizi di cui trattasi;

— Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento verbale «CLEANIC Kindii» per prodotti delle classi 3, 5 e 16

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi comunitari n. 54 429, per prodotti delle classi 3, 14, 25 e 42, nonché n. 2 294 429 per prodotti delle classi 35 e 42, e inoltre marchio nazionale (polacco) n. 51 732, per prodotti delle classi 3 e 5

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾ nella parte riguardante la constatazione della somiglianza dei marchi e della possibilità di un rischio di confusione per il consumatore, e inoltre dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, del 24.3.2009, pag. 1)

Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/ UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)

(Causa T-379/12)

(2012/C 355/61)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Electric Bike World Ltd (Southampton, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brunswick Corp. (Lake Forest, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 maggio 2012, nel procedimento R 2308/2011-1; e
- condannare l'Ufficio e la controinteressata a sopportare, oltre alle loro, le spese della ricorrente.